

**Associazione di Promozione Sociale
GENITORI NUOVA CLITERNIA**

STATUTO

* * *

**Articolo 1
(Denominazione, sede e durata)**

È costituita, ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni (in seguito "codice del terzo settore"), un'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: «GENITORI NUOVA CLITERNIA APS», da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione opera a tutela della cultura nel territorio della zona di Campomarino (CB) individuato dalle contrade di Nuôva Cliternia, Madonna Grande, Ramitelli, Zezza, ovvero esclusivamente nel territorio corrispondente al seggio elettorale n. 6 del Comune di Campomarino (CB), di seguito indicato "territorio".

L'associazione ha durata illimitata ed ha la propria sede legale nel Comune di Campomarino (CB), in Piazza Madonna Grande, all'interno dei locali della Parrocchia Madonna Grande e può istituire uffici e sedi operative, con deliberazione del consiglio direttivo, esclusivamente nel territorio di riferimento; la modifica della sede legale, adottata con deliberazione del consiglio direttivo, non comporta obbligo di modificazione dello statuto.

**Articolo 2
(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale nonché di tutela della cultura e della formazione scolastica nel territorio;

In particolare, l'associazione, secondo quanto prevede l'articolo 5 del codice del terzo settore, svolge le seguenti attività:

- a) *attività di cui alla lettera d) dell'art. 5 del codice del terzo settore*: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) *attività di cui alla lettera e) dell'art. 5 del codice del terzo settore*: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) *attività di cui alla lettera i) dell'art. 5 del codice del terzo settore*: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) *attività di cui alla lettera l) dell'art. 5 del codice del terzo settore*: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) *attività di cui alla lettera w) dell'art. 5 del codice del terzo settore*: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle

attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Coerentemente con le attività sopra indicate, l'associazione si prefigge, nello specifico, di raggiungere i seguenti obiettivi:

- tutelare, in relazione alla permanenza nel territorio e secondo le esigenze dello stesso, il plesso della scuola primaria statale di Nuova Cliternia presente nel territorio;
- favorire ed incoraggiare l'istituzione di altri plessi scolastici statali e/o paritari di qualsiasi ordine e grado nel territorio;
- tutelare, dal punto di vista didattico, di convivenza scolastica nonché nei rapporti intercorrenti con la direzione didattica ed il corpo docente, gli interessi degli studenti che frequentano la scuola primaria statale del territorio ed in generale tutti gli studenti residenti nel territorio che frequentano la scuola dell'obbligo, compresi coloro che, in mancanza di istituti scolastici nel territorio, frequentano altre scuole;
- rappresentare le istanze ed i bisogni, promossi dagli studenti e dai loro genitori, nelle sedi opportune e con le modalità idonee;
- interfacciarsi con la direzione didattica ed il corpo docente al fine di promuovere azioni di miglioramento nello svolgimento delle attività didattiche, anche extra scolastiche;
- formulare proposte agli enti preposti, in relazione ad opere ed interventi di miglioramento nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici dedicati all'attività didattica ed in relazione ad attività inerenti il trasporto ed i servizi scolastici in genere;
- favorire la costituzione di centri di formazione nel territorio, anche facendosi promotrice diretta di attività formative, direttamente o per mezzo di enti già costituiti.
- interfacciarsi, anche attraverso collaborazioni, gemellaggi, alleanze con altri enti che abbiano, anche parzialmente, comunione di scopo con l'associazione e che operano anche fuori dal territorio.

Articolo 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e con le loro conoscenze, personali e professionali.

Chi intende essere ammesso come associato presenta al consiglio direttivo una domanda contenente: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e registrata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati, con l'annotazione della categoria di appartenenza; in caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni darne motivazione e comunicarla agli interessati: qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi che lo statuto prevede: non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Articolo 4 (Categorie di associati)

Gli associati vengono suddivisi in ordinari e sostenitori: al momento dell'ammissione all'associazione, il consiglio direttivo, esaminato lo status del richiedente e verificati i requisiti, provvede all'iscrizione nel libro degli associati con l'annotazione della categoria di appartenenza, secondo quanto prevede lo statuto in merito ai criteri delle due categorie.

Appartengono alla categoria degli associati ordinari tutti i genitori, o rappresentanti legali, degli studenti iscritti alla scuola primaria statale del territorio e, più in generale, degli studenti residenti nel territorio iscritti alla scuola dell'obbligo, compresi coloro che, in mancanza di istituti scolastici nel territorio, sono iscritti ad altre scuole, anche al di fuori del territorio.

Gli associati ordinari partecipano all'assemblea generale e all'assemblea degli associati ordinari con diritto di voto e possono intervenire per esprimere il loro parere in ogni caso non vincolante.

Gli associati ordinari, con diritto di voto in assemblea generale, possono essere eletti alla carica di presidente ed essere membri del consiglio direttivo, limitatamente al periodo in cui appartengono a tale categoria.

Gli associati ordinari, cessati i requisiti per l'appartenenza a tale categoria, sono automaticamente associati sostenitori; divengono automaticamente associati ordinari, gli associati sostenitori che acquistano i requisiti per l'appartenenza alla categoria degli associati ordinari.

Appartengono alla categoria degli associati sostenitori coloro che, pur non avendo i requisiti per essere associati ordinari, manifestano la volontà di promuovere e sostenere l'associazione nelle sue finalità: partecipano all'assemblea generale con diritto di voto e possono intervenire per esprimere il loro parere in ogni caso non vincolante; gli associati sostenitori non possono essere eletti alla carica di presidente né essere membri del consiglio direttivo.

Articolo 5 (Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- esaminare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Tutti gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- versare la quota associativa secondo le modalità che prevede lo statuto.

Articolo 6 **(Quote associative)**

Gli associati sono obbligati a contribuire al sostegno dell'associazione e allo svolgimento e sviluppo dell'attività associativa con il versamento delle quote associative, che rappresenta l'obbligo inderogabile e tassativo di ciascun associato.

Il versamento delle quote associative deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno e la sua entità viene stabilita dal consiglio direttivo entro il 31 gennaio

Articolo 7 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, morte.

L'associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dando comunicazione, in forma scritta, al consiglio direttivo, il quale adotta un'apposita deliberazione che viene adeguatamente comunicata all'associato: il recesso ha effetto al termine dell'anno in cui viene presentata la richiesta, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal consiglio direttivo qualora questi contravvenga gravemente agli obblighi statutari o previsti in eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione: la deliberazione di esclusione deve essere comunicata adeguatamente all'associato escluso, il quale può presentare ricorso all'assemblea, presentando le proprie controdeduzioni; l'assemblea si esprime con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni del consiglio direttivo e le giustificazioni dell'interessato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili: le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili; gli associati che per qualsiasi motivo o causa abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8 **(Organi dell'associazione)**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale;
- l'assemblea degli associati ordinari;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;

Sono, inoltre, organi dell'associazione, se costituiti,

- i comitati di settore;
- l'organo di controllo.

Articolo 9 **(Assemblea generale)**

L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati: nell'assemblea generale hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati; ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione: ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea generale è convocata dal presidente, mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo, anche di posta elettronica, indicato dall'associato al momento della richiesta di adesione.

L'assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea generale ha le seguenti competenze inderogabili:

- elegge, secondo quanto prevede lo statuto, il consiglio direttivo ed il presidente;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari nonché le sue modificazioni;
- delibera sulle modificazioni statutarie;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega: in ogni caso, l'assemblea generale adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti: nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo ed il presidente non hanno voto.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni statutarie, occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti; per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 10

(Assemblea degli associati ordinari)

L'assemblea degli associati ordinari è costituita dagli associati ordinari iscritti nel libro degli associati: è convocata dal presidente, con comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo, anche di posta elettronica, indicato dall'associato al momento della richiesta di adesione; hanno diritto di voto tutti gli associati ordinari iscritti nel libro degli associati; ciascun associato ordinario ha un voto.

L'assemblea degli associati ordinari ha competenza nelle materie prettamente legate alla scuola primaria del territorio e alla sede centrale della scuola secondaria di primo grado di Campomarino qualora non esista una sede secondaria nel territorio.

L'assemblea degli associati ordinari è convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati ordinari: essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; delibera, in ogni caso, a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea degli associati ordinari può essere convocata in forma di riunione informativa: in questo caso l'assemblea degli associati ordinari è validamente costituita, anche in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 11

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione: opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea generale alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea generale o di altri organi associativi; in particolare, e tra gli altri, sono compiti del consiglio direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea generale e dall'assemblea degli associati ordinari;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea generale e dall'assemblea degli associati ordinari;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea generale per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre il bilancio consuntivo;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la loro esclusione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il consiglio direttivo è formato da sette associati ordinari, compreso il presidente, che restano in carica due anni e sono rieleggibili.

I membri del consiglio direttivo cessano dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontari o per revoca pronunciata, anche individualmente, mediante atto motivato, con deliberazione dell'assemblea generale; decadono automaticamente ed immediatamente i membri del consiglio direttivo che perdano i requisiti per appartenere alla categoria degli associati ordinari.

Il consiglio direttivo, in ogni caso di cessazione dalla carica dei propri membri, procede alla surroga operando lo scorrimento con i primi non eletti all'interno della stessa lista di appartenenza del membro cessato, come risultante dalle ultime elezioni; in caso di esaurimento dello scorrimento, l'assemblea generale elegge, a scrutinio segreto, un nuovo membro del consiglio direttivo, che dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 (Presidente)

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti interni ed in quelli esterni ad essa, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'assemblea generale; è inoltre motivo di cessazione dalla carica di presidente, la perdita dei requisiti per l'appartenenza alla categoria degli associati ordinari.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo o causa, dalla carica di presidente decade l'intero consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, l'assemblea generale e l'assemblea degli associati ordinari.

Articolo 13 (Elezioni del presidente e del consiglio direttivo)

L'elezione del presidente e dei membri del consiglio direttivo ha luogo per scrutinio segreto da parte di tutti gli associati con diritto di voto in assemblea generale.

Tre mesi prima della scadenza del proprio mandato, il consiglio direttivo nomina la commissione elettorale formata da tre associati sostenitori, che convoca gli associati, aventi diritto, per l'elezione del presidente e di 6 membri del consiglio direttivo, che deve avere luogo entro 10 giorni dalla scadenza del mandato del consiglio direttivo: la commissione elettorale costituisce il seggio elettorale indicando, al suo interno, il presidente del seggio e due scrutatori e redige, al termine delle consultazioni, apposito verbale di elezione.

Le liste dei candidati, costituite dal candidato alla carica di presidente e dai candidati alla carica di membro del consiglio direttivo, sono presentate alla commissione elettorale non oltre il ventesimo giorno precedente alla data fissata per l'elezione; la commissione elettorale, verificati i requisiti dei candidati per l'ammissione delle liste, provvede a dare pubblicità agli associati ordinari delle liste dei candidati non oltre il quinto giorno precedente alla data fissata per l'elezione.

Gli associati ordinari possono presentare la propria candidatura mediante liste di candidati alla carica di membro del consiglio direttivo, in cui viene presentato contestualmente il candidato alla carica di presidente: ciascuna candidatura alla carica di presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di membro del consiglio direttivo in numero non inferiore a 4 e non superiore a 8.

La scheda di voto indica i candidati alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di membro del consiglio direttivo: ciascun votante può esprimere la preferenza per un candidato alla carica di presidente ed un massimo di due preferenze tra i candidati alla carica di membro del consiglio direttivo nella lista collegata al candidato presidente per cui è stata espressa la preferenza.

Risulta eletto presidente, il candidato che ottiene il maggior numero di voti: in caso di parità, si procede ad un ballottaggio tra i soli candidati alla carica di presidente, senza ripetere le preferenze per i candidati alla carica di membro del consiglio direttivo; in caso di ulteriore parità viene eletto il candidato iscritto nel libro degli associati da più tempo e subordinatamente il più anziano di età.

Risultano eletti membri del consiglio direttivo i primi quattro candidati alla carica di membro del consiglio direttivo, in ordine di numero di preferenze riportati, della lista collegata al presidente eletto, oltre al candidato presidente risultato secondo, tra i candidati presidenti, in ordine di numero di preferenze riportate ed il candidato alla carica di membro del consiglio direttivo della lista ad esso collegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Qualora venga presentata una sola lista, risulta eletto presidente il candidato che abbia riportato la preferenza di almeno la metà dei votanti e risultano eletti i primi sei candidati alla carica di membro del consiglio direttivo, in ordine di numero di preferenze riportati, della lista collegata al presidente eletto e subordinatamente nell'ordine in cui sono indicati nella lista di presentazione della candidatura.

Articolo 14 (Comitati di settore)

L'associazione per perseguire le proprie finalità può formare uno o più comitati di settore assegnando loro una materia ben definita.

I comitati di settore vengono costituiti, soppressi, modificati e ampliati nelle materie di competenza, con deliberazione del consiglio direttivo, che ne stabilisce la durata, anche a tempo indeterminato, i poteri, le funzioni e le materie di competenza, indicando contestualmente i membri: ciascun comitato di settore è costituito da almeno un associato, con funzione di presidente del comitato e da altri membri anche esterni all'associazione; i comitati di settore sono composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compreso il presidente del comitato.

Ciascun membro del comitato di settore, anche se esterno all'associazione, ha l'obbligo di osservare lo statuto dell'associazione ed è autonomo nell'esercizio delle proprie funzioni. I comitati di settore possono organizzare riunioni e instaurare rapporti con enti esterni, nei limiti stabiliti dalla deliberazione del consiglio direttivo che ne sancisce la costituzione. Ciascun membro del consiglio direttivo può chiedere conto delle attività svolte dai comitati di settore senza darne esplicita motivazione. Il consiglio direttivo può, in ogni momento e senza specifica motivazione, revocare ciascun membro del comitato, sostituendolo con un altro membro, ovvero deliberare la soppressione del comitato o la fusione con altri comitati.

Articolo 15 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato nei casi che prevede l'art. 30 del codice del terzo settore e, nei limiti previsti, dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili: esso è formato da tre membri iscritti al registro dei revisori legali, eletti dall'assemblea generale che, contestualmente, ne indica il presidente.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del terzo settore; esercita, ai sensi dell'art. 31 del codice del terzo settore, la revisione legale.

L'organo di controllo, collegialmente o individualmente può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituito se presenti la maggioranza dei componenti, tra cui il presidente: le deliberazioni dell'organo di controllo sono, in ogni caso, assunte a maggioranza dei membri presenti.

Articolo 16 (Patrimonio associativo)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, viene utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 17 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del terzo settore.

Articolo 19

(Bilancio consuntivo)

L'associazione deve redigere il bilancio consuntivo che riguarda tutte le movimentazioni economiche e finanziarie dell'associazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno:

il bilancio consuntivo è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea generale entro il 30 aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore: nei quindici giorni precedenti l'adunanza dell'assemblea generale convocata per la sua approvazione, il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione affinché ogni associato possa prenderne visione.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse annotandole in calce al bilancio consuntivo.

Articolo 20

(Bilancio sociale)

L'associazione, nei casi e nei limiti previsti dal codice del terzo settore, è obbligata a redigere il bilancio sociale, secondo quanto prevede l'art. 14 del codice del terzo settore, rispettando le previsioni previste dalla normativa vigente in materia ed attuando l'applicazione dei principi di redazione.

Il bilancio sociale deve essere predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'assemblea generale contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo: nei quindici giorni precedenti l'adunanza dell'assemblea generale convocata per la sua approvazione, il bilancio sociale deve essere depositato presso la sede dell'associazione affinché ogni associato possa prenderne visione.

Articolo 21

(Libri associativi)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo, in cui vengono iscritti tutti gli associati annotando la loro categoria di appartenenza;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, in cui devono essere trascritti i verbali delle adunanze dell'assemblea generale, sottoscritti dal segretario e dal presidente dell'adunanza nonché i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati ordinari, in cui devono essere trascritti i verbali delle adunanze dell'assemblea degli associati ordinari, sottoscritti dal segretario e dal presidente dell'adunanza, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, in cui devono essere trascritti i verbali del consiglio direttivo, sottoscritti dal segretario e dal presidente dell'adunanza, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dei comitati di settore, in cui devono essere trascritti i verbali delle adunanze dei singoli comitati di settori, sottoscritti dal segretario e dal presidente dell'adunanza, tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono;
- f) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, in cui devono essere trascritti i verbali delle adunanze dell'organo di controllo, sottoscritti dal segretario e dal presidente dell'adunanza, tenuto a cura dello stesso organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri di cui alle lettere a), b) e c), facendone richiesta al presidente: ciascun associato ha inoltre diritto di estrarre copia del libro delle adunanze e

delle deliberazioni dell'assemblea generale e dell'assemblea degli associati ordinari, o di parte di esse, a proprie spese.

I libri dell'associazione possono essere informatizzati a fogli mobili che devono in ogni caso essere numerati in ogni pagina prima di essere messi in uso.

Articolo 22

(Modificazioni statutarie)

Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'assemblea generale, con adunanza appositamente convocata, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'assemblea generale, contestualmente alla deliberazione di scioglimento, provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra gli associati.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione, compresa la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina dei liquidatori, viene adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 24

(Norma finale e di rinvio)

Lo statuto entra in vigore il giorno successivo della sua registrazione: è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare lo statuto e farla osservare come legge fondamentale dell'associazione.

Per quanto non è espressamente previsto dallo statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.